COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
(Provincia di Chieti)
Largo Altobelli, 1 - 66038 - San Vito Chietino – CH

C_I394 - - 1 - 2026-11-05 - 0014241

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
(COMMI DA 102 A 110 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199)

(Deliberazione di C.C. n. 48 del 31.10.2026)

Indice

Indice 2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento 3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata 3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata 4
Articolo 4 - Dichiarazione di adesione e termine per la presentazione 4
Articolo 5 - Istruttoria delle domande 5
Articolo 6 - Determinazione delle somme dovute e pagamenti già effettuati 5
Articolo 7 - Versamento degli importi dovuti e/o rateizzazione 6
Articolo 8 - Effetti della dichiarazione 6
Articolo 9 - Perfezionamento della definizione agevolata 7
Articolo 10 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento 7

C_I394 - - 1 - 2026-11-05 - 0014241

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
   - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune o dal Concessionario della riscossione;
   - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o dal Concessionario della riscossione (ex *art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*.
2. La definizione agevolata è finalizzata a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie, incrementare la capacità di riscossione dell'Ente, ridurre il contenzioso e consentire il recupero dei crediti pregressi, nel rispetto degli equilibri di bilancio del Comune.
3. Tali disposizioni normative consentono ai contribuenti di estinguere i debiti relativi a sanzioni e interessi annessi alle somme dovute, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento in combinato disposto con i vigenti regolamenti comunali in materia comunale.
4. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
   a) **Comune**, il Comune di San Vito Chietino;
   b) **Ufficio competente**, l'ufficio comunale responsabile della gestione dell'entrata oggetto della definizione agevolata;
   c) **concessionario**, il soggetto cui il Comune abbia affidato le attività di accertamento, liquidazione e/o riscossione delle entrate oggetto del presente Regolamento;
   d) **ingiunzione di pagamento**, l'ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
   e) **accertamento esecutivo**, l'atto di accertamento avente efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

C_I394 - - 1 - 2026-11-05 - 0014241

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
   - ❑ Imposta municipale propria (IMU) /Imposta comunale sugli immobili (ICI)
   - ❑ Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
   - ❑ Tassa sui rifiuti (TARI) / Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)/ Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)
   - ❑ sanzioni per violazioni al codice della strada
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:
   - avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune o dal Concessionario della riscossione, emessi nel periodo dal 1.01.2000 al 31.12.2023, e divenuti esecutivi;
   - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o dal Concessionario della riscossione (*o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*), notificate nel periodo dal 1.01.2000 al 31.12.2023.
3. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 7:
   - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
   - delle sanzioni amministrative non tributarie;
   - delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
   - degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
   - delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non

integralmente cancellate a norma del presente regolamento.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
   - ❑ sanzioni amministrative tributarie e sanzioni relative il canone unico patrimoniale, nella misura del 100%
   - ❑ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
   - ❑ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;
   - ❑ somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100%;
   - ❑ interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.
5. Sono esclusi dalla definizione:
   f) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
   g) i debiti integralmente pagati alla data di presentazione della domanda;
   h) le entrate diverse da quelle espressamente indicate al comma 1;
   i) i carichi non rientranti nei limiti temporali previsti dal presente articolo.

C_I394 - - 1 - 2026-11-05 - 0014241

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, **entro il 30.11.2026, o comunque entro il termine stabilito dall'avviso pubblico,** la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione rappresentando anche la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce in tutto o in parte l'istanza stessa.
2. Il Comune o il Concessionario della riscossione notifica **entro il 31.12.2026, o comunque entro il termine stabilito dall'avviso pubblico**:
   - l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata,
   - le modalità di pagamento;
   - l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
   - ovvero il diniego della definizione agevolata totale o parziale.
3. Nella dichiarazione il debitore è tenuto ad indicare la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata - sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Dichiarazione di adesione e termine per la presentazione

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata presenta apposita dichiarazione di adesione al Concessionario della Riscossione dell'Ente.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine stabilito nell'avviso pubblico predisposto dal Comune.
3. La dichiarazione dev'essere presentata, solo ed esclusivamente, mediante procedura telematica eventualmente resa disponibile dal Concessionario.
4. La dichiarazione deve contenere almeno:
   a) dati identificativi del debitore;
   b) codice fiscale o partita IVA;

c) riferimenti degli atti oggetto della domanda;
d) indicazione dei singoli carichi per i quali viene richiesta la definizione;
e) eventuali somme già versate;
f) eventuali precedenti piani di rateizzazione;
g) indicazione dell'eventuale contenzioso pendente;
h) numero di rate richieste;
i) dichiarazione di conoscenza delle condizioni previste dal presente Regolamento.

5. Alla dichiarazione è allegata copia degli atti oggetto della domanda.
6. Il debitore può anche richiedere il prospetto della propria posizione debitoria, contenente, per quanto disponibile, l'indicazione dei carichi definibili, delle somme dovute e delle componenti oggetto di abbattimento.
7. La richiesta del prospetto informativo non sostituisce la dichiarazione di adesione e non sospende il termine per la presentazione della stessa.
8. Le dichiarazioni presentate oltre il termine sono irricevibili.

C_I394 - - 1 - 2026-11-05 - 00142241

Articolo 5 - Istruttoria delle domande

1. Il Concessionario procede all'istruttoria delle dichiarazioni presentate verificando:
   a) la tempestività della domanda;
   b) l'identità del debitore;
   c) l'esistenza dei carichi indicati;
   d) la loro definibilità ai sensi del presente Regolamento;
   e) la data cui si riferisce il debito;
   f) la data di emissione dell'ingiunzione o di esecutività dell'accertamento;
   g) gli eventuali pagamenti già effettuati;
   h) eventuali precedenti rateizzazioni;
   i) eventuali procedure cautelari o esecutive;
   j) l'eventuale presenza di contenzioso.
2. Qualora la domanda risulti incompleta o presenti irregolarità sanabili, il Concessionario può richiedere al debitore integrazioni documentali.
3. La richiesta di integrazione deve indicare le informazioni o i documenti mancanti e il termine entro il quale devono essere prodotti.
4. Il termine assegnato non può essere inferiore a dieci giorni.
5. In caso di mancata integrazione, il Concessionario procede sulla base degli elementi disponibili ovvero dichiara improcedibile la domanda qualora non sia possibile determinare il debito definibile.
6. Il Concessionario comunica al debitore:
   a) l'ammissione totale alla definizione;
   b) l'ammissione parziale;
   c) l'eventuale diniego;
   d) l'importo complessivamente dovuto;
   e) l'importo delle singole rate;
   f) le scadenze;
   g) le modalità di pagamento.
7. In caso di ammissione parziale, devono essere indicati i carichi ammessi e quelli esclusi.
8. In caso di diniego totale o parziale, il Concessionario indica sinteticamente le motivazioni dell'esclusione.
9. Gli errori materiali o di calcolo eventualmente riscontrati possono essere rettificati d'ufficio, dandone comunicazione al debitore.

Articolo 6 - Determinazione delle somme dovute e pagamenti già effettuati

1. La definizione agevolata può essere richiesta anche dai debitori che abbiano già effettuato pagamenti parziali relativi ai carichi oggetto della domanda.

2. Possono accedere alla definizione anche i debitori che abbiano in corso un precedente piano di rateizzazione.
3. Ai fini della determinazione dell'importo residuo sono considerate le somme già versate a titolo di capitale e le altre somme che devono essere imputate al debito secondo la normativa vigente.
4. Le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi, interessi di dilazione e altre componenti oggetto di abbattimento:
    a) restano definitivamente acquisite dal Comune;
    b) non sono rimborsabili;
    c) non possono essere utilizzate in compensazione;
    d) non riducono ulteriormente l'importo definibile oltre quanto previsto dal presente Regolamento.
5. La presentazione della domanda sospende, relativamente ai carichi oggetto della domanda, gli obblighi di pagamento delle rate del precedente piano di rateizzazione fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata.
6. Il pagamento della prima o unica rata determina la revoca della precedente rateizzazione limitatamente ai carichi compresi nella definizione.

C_I394 - - 1 - 2026-11-05 - 0014241

Articolo 7 - Versamento degli importi dovuti e/o rateizzazione

1. Il debitore può effettuare il pagamento:
    a) in un'unica soluzione **entro il 31.01.2027, o comunque entro il termine stabilito dall'avviso pubblico**;
    b) mediante rateizzazione nel numero massimo di 24 rate mensili, alla scadenza dell'ultimo giorno di ogni mese, a decorrere dal 31.01.2027 e fino al 31.12.2028.
2. Il numero massimo delle rate è determinato in relazione all'importo complessivamente dovuto secondo i seguenti scaglioni:

IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO	NUMERO MASSIMO DI RATE
fino a € 1.000,00	5
da € 1.000,01 a € 2.000,00	8
da € 2.000,01 a € 3.000,00	10
da € 3.000,01 a € 5.000,00	15
da € 5.000,01 a € 8.000,00	18
oltre € 8.000,00	24

3. Il debitore può richiedere un numero di rate inferiore a quello massimo previsto.
4. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00, salvo che l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a tale somma.
5. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese secondo il piano comunicato dal Concessionario.
6. Sulle rate successive alla prima sono applicati gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo, secondo le modalità indicate nella comunicazione del piano.
7. È esclusa la compensazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata con eventuali crediti tributari del debitore, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 8 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione ~~di~~ cui all'art. 4:
    a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
    b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
    c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
    d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che

non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 9 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero del numero di rate previsto dal precedente art. 7, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. Il pagamento dell'unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
   - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
   - l'estinzione del fermo amministrativo iscritto;

   Il pagamento in forma rateale determina la sospensione di qualsiasi procedura avviata dal Concessionario.

Articolo 10 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

C_I394 - - 1 - 2026-11-05 - 0014241